

# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

### INDICE

<b>REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.</b> -----	<b>1</b>
<b>ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.</b> -----	<b>1</b>
<b>ART. 2 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE OD ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.</b> -----	<b>2</b>
<b>ART. 3 – INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA.</b> -----	<b>3</b>
<b>ART. 4 – INTERVENTI SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.</b> -----	<b>3</b>
<b>ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.</b> -----	<b>3</b>
<b>ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO.</b> -----	<b>4</b>
<b>ART. 7 – CRITERI PER L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI.</b> -----	<b>4</b>
<b>ART. 8 – AREE SENSIBILI</b> -----	<b>5</b>
<b>ART. 9 – OBIETTIVI DI QUALITÀ INERENTE LE AREE SENSIBILI</b> -----	<b>5</b>
<b>ART. 10 – ACCORDI CON I GESTORI</b> -----	<b>6</b>
<b>ART. 11 – AZIONI DI RISANAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.</b> -----	<b>7</b>

#### **ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.**

1. Con il presente regolamento, con riferimento alle:

- Legge Regionale 6 Aprile 2000, n. 54 “*Disciplina in materia di impianti di Radiocomunicazione*”,

- Legge 22 febbraio 2001 n° 36 “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”,
- Delibera C.R.T. n° 12 del 16 gennaio 2002 pubblicata nel B.U.R.T. n° 7 parte seconda “*Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n° 54 (disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)*”

Per quanto sopra e tenuto conto delle previste determinazioni delle Leggi citate, sono stabilite le seguenti finalità e obiettivi:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 <sup>(1)</sup> della costituzione;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
- c) garantire l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l’accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
- d) garantire il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità eventualmente fissati dagli atti statali a tal fine emanati;
- e) Conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati a fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.)
- f) Fornire corrette informazioni alle popolazioni interessate;
- g) Dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze relative all’installazione di s.r.b.
- h) Stabilire i criteri per l’attivazione di eventuali risanamenti.

**ART. 2 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE OD ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.**

1. Ai sensi dell’art.2, comma 1 <sup>(2)</sup>, della L. 36/01, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz;

---

<sup>(1)</sup> *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*

<sup>(2)</sup> *La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.*

*In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.*

2. Ai sensi dell'art.6 comma 1, lettera a, della L.R.T. 54/00 <sup>(3)</sup> il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi;
3. Ai fini del rilascio dell'atto autorizzativi è stabilito che:
  - a) L'autorizzazione Comunale all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;
  - b) Per quanto disposto dall'art.7, comma 3 della L.R.T. 54/00, *“Qualora gli impianti cui si riferisce la richiesta di autorizzazione siano altresì soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia sono fatte salve le norme che ne disciplinano il rilascio di cui alla L.R.T. 52/99. In tal caso l'Amministrazione deve decidere contestualmente, in merito ai due provvedimenti”*

#### **ART. 3 – INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA.**

1. Sono soggetti a concessione edilizia:
  - a) Nuovi impianti emittenti campi elettromagnetici installati a fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.), ivi compresi gli impianti mobili;
  - b) Nuovi impianti radiotelevisivi;
  - c) Le modifiche sugli impianti esistenti radiotelevisivi o per telefonia cellulare emittenti campi elettromagnetici installati a fini della trasmissione di segnale per telefonia cellulare (s.r.b.), che riguardino oltre ai sistemi radianti, il posizionamento delle antenne sul traliccio (quota e azimuth);

#### **ART. 4 – INTERVENTI SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.**

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia:
  - a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme dello stesso;
  - b) Interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
  - c) Sostituzione completa o parziale di impianti portanti che comportino variazioni delle forme e dell'aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio aperto;
  - d) Interventi di soppressione e rimozione degli Impianti e bonifica del sito.

#### **ART. 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.**

1. Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile o radiotelevisivi o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il Gestore deve presentare al Comune:

---

**(3)** I comuni provvedono:

a) al rilascio, secondo quanto disposto dall'articolo 7, dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti di telefonia mobile e di quelli radiotelevisivi;

- a) **Relazione di valutazione Preventiva** dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, corredata dal necessario parere **Arpat**, e del parere della **Asl**. La Relazione di valutazione preventiva deve essere corredata, di tutte le informazioni riferite nell'Allegato "A" predisposto dall'Arpat, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Tale relazione di valutazione preventiva deve essere presentata anche nel caso in cui si operi su impianti esistenti anche solo con modeste modifiche ai sistemi radianti degli impianti esistenti (*vedi casi previsti nell'art. 3, comma c*);
- b) **Cartografia** in scala 1:2000 e 1: 5000 della zona interessata;
- c) **Planimetrie** corredate da dettagliata descrizione delle destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici, ecc.) di tutti gli edifici compresi in un raggio minimo di 200 m;
- d) **Piante, prospetti e sezioni** in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;

**ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO.**

1. In attesa della definizione dei criteri previsti dall'art.4, comma 2, lettera e, della L.R.T. 54/00 i gestori sono tenuti a fornire all'Amministrazione Comunale, sotto il vincolo della riservatezza, il programma biennale di sviluppo delle loro reti ubicati in apposita cartografia in scala 1:10.000 contenente:
  - a) l'ubicazione dei siti in servizio;
  - b) l'ubicazione dei siti di previsione in relazione alla programmazione;
  - c) apposita dichiarazione ove siano specificate le caratteristiche radioelettriche e geometriche dell'impianto *sia esso esistente che in futura localizzazione*, le localizzazioni attuali e le ipotesi di localizzazione futura, da aggiornare e ripresentare entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Le eventuali modifiche o integrazioni al programma di sviluppo biennale di cui sopra dovranno essere comunicate entro il termine di ogni anno.

**ART. 7 – CRITERI PER L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

1. Gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti per telefonia cellulare potranno essere installati esclusivamente all'interno delle aree identificate come idonee o compatibili dal comune, previa verifica della conciliabilità con altri vincoli eventualmente esistenti, in funzione della potenza della sorgente da installare e del contesto insediativi, nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili ai sensi del successivo art. 8
2. **Le aree atte all'istallazione degli impianti s.r.b. dovranno essere previste in sede di programmazione generale ed approvate dal C.C.** Salvo verificata impossibilità saranno privilegiate le aree pubbliche, installazioni in aree private dovranno essere vincolate ad atto unilaterale d'obbligo. I tutti i casi secondo i seguenti criteri:
  - a) Aree periferiche, corridoi infrastrutturali e servizi
  - b) Aree a prevalente funzione agricola
3. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
  - a) Sui fabbricati notificati dalla ex. L. 1089/39 (D.Lgs. 490/99);

- b) Nell'area soggetta a specifica normativa, ai sensi della del. C.C. n° 160/93 approvata con del. G.R. n° 1356/94 (centro storico) e della del. C.C. n° 130/92 approvata con del. G.R. n° 12553/93 (fascia dei 200 metri);

Per quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della L.R.T. 54/00 i e art. 2 comma 3 L. 36/01, divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni delle Pubbliche Amministrazioni necessarie a garantire le comunicazioni di pubblica utilità (installazioni della Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.).

4. Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, sono incentivate le installazioni che concentrano più gestori in uno stesso sito fermo restando i limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;
5. Compatibilmente, con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono incentivate le installazioni degli impianti che utilizzino pali o tralicci esistenti o le installazioni che consentano ad uno stesso impianto, più funzioni, quali ad esempio le strutture che consentono contemporaneamente l'installazione di impianti di illuminazione pubblica e di telefonia cellulare, ecc.
6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono incentivate le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare. Dovrà altresì essere prevista e convenzionata la totale rimessa in pristino dell'area in caso di cessazione dell'attività.
7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
  - a) privilegiare nella scelta del sito aree già interessate da insediamenti, già servite da viabilità ed accessibili, *al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione*;
  - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
  - c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e messa a dimora di alberature ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

#### **ART. 8 – AREE SENSIBILI**

Le aree sensibili all'installazione degli impianti s.r.b. identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge regionale n° 54 del 6 aprile 2000, dovranno essere individuate in sede di programmazione generale ed approvate dal C.C.; dette aree sensibili sono di due tipi:

- a) **aree di interesse storico-architettonico, e paesaggistico-ambientale, nelle quali dovranno essere limitati gli impatti di tipo visivo degli impianti;**
- b) **aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa.**

#### **ART. 9 – OBIETTIVI DI QUALITÀ INERENTE LE AREE SENSIBILI**

1. Nelle aree sensibili identificate al precedente art. 8, deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0.5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 10 settembre 1998, n° 381 e degli allegati B e C dello stesso D.M.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità sopra indicati deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare devono raggiungere il valore di 3 V/m entro un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione e l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro tre anni;
  - b) i campi elettrici generati da tutte le altri sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della Legge Regionale 54/2000 devono raggiungere l'obiettivo di qualità di 3 V/m entro tre anni dalla pubblicazione della presente deliberazione.
3. I nuovi impianti, la cui realizzazione sia eventualmente prevista nelle aree sensibili di cui al precedente art. 8 lettera b) devono:
- a) conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e raggiungere l'obiettivo di qualità di 0,5 V/m entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 54/2000 e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della delibera C.R. del 16 gennaio 2002 n° 12 (13 febbraio 2002);
  - b) conformarsi con decorrenza immediata al rispetto del valore di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altri sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della Legge Regionale 54/2000;
4. La realizzazione di edifici nuovi, in prossimità degli impianti autorizzati, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto nel presente allegato.

#### **ART. 10 – ACCORDI CON I GESTORI**

La regione ed i Comuni promuovono accordi con i gestori, intesi quali persone fisiche o giuridiche che hanno in esercizio gli impianti soggetti alle norme ed alle procedure autorizzative disciplinate dalla legge regionale 54/2000, o con operatori qualificati del settore, anche avvalendosi della funzione di coordinamento delle Province, al fine di coordinare lo sviluppo delle reti, favorendo, anche in caso di ricollocazione, l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ed ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e le misure atte alla limitazione degli accessi, nonché riducendo, al contempo, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo. A tal fine devono essere comunicati al Comune, da parte degli operatori, siano essi gestori o utilizzatori, tutti gli impianti ripetitori utilizzati.

Gli accordi di cui sopra intervengono precedentemente al termine previsto dell'art. 5, comma 3 della Legge Regionale 54/2000, per la presentazione da parte dei gestori del programma di sviluppo, e nel rispetto di quanto ivi previsto. Unitamente al citato programma di sviluppo, i gestori presentano un riepilogo delle autorizzazioni comunali ad essi eventualmente rilasciate ai sensi dell'articolo 6 della stessa Legge Regionale. Le modalità di presentazione della documentazione sopra prevista sono quelle dettate dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 54/2000.

I tempi concessi dal Comune per il risanamento, qualora sia prevista la rilocalizzazione, e considerato altresì l'eventuale obbligo di adeguamento agli obiettivi di qualità di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, tengono conto delle proposte dei gestori atte a favorire l'accorpamento degli impianti su strutture comuni, o quantomeno in siti comuni.

Tra le azioni di risanamento cui fa riferimento la presente deliberazione, sono da ricomprendersi anche le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti, attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori e accettate dai Comuni.

## **ART. 11 – AZIONI DI RISANAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.**

1. Il controllo viene disciplinato così come previsto dall'art. 14 L. 36/01 <sup>(4)</sup>. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 4, comma 2 del D.M. 381/98, dalla delibera C.R.T. n° 12 del 13 febbraio 2002 nonché dal presente Regolamento, ordina le azioni di risanamento necessarie al fine di ricondurli entro gli stessi limiti e valori nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità;
2. Il Comune qualora accerti nel proprio territorio l'installazione di impianti che violino le condizioni di cui sopra, ne dispongono la rilocalizzazione con le modalità procedurali previste per il risanamento degli impianti esistenti dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2 della L.R. 54/2000 <sup>(5)</sup>;
3. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono obbligatoriamente attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall'Arpat e dal Comune ciascuno per le proprie competenze.
5. Avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art.6, comma 1, della L.R.T. 66/95 ed altresì in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della stessa legge regionale.
6. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli nonché per l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative si applicano gli articoli 9 e 10 della L.R.T. 54/00.

---

<sup>(4)</sup> 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al [decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](#). Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

<sup>(5)</sup> La Regione detta inoltre le norme tecniche per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge e relative agli impianti individuati con l'art. 2. A tal fine, la Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione definisce, nel rispetto dei limiti previsti dal [D.M. n. 381/1998](#):

a) le modalità del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 6, lettera a);

b) i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale di cui all'articolo 5;

c) i criteri tecnici per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 8, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei titolari degli impianti;

d) le modalità tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 9;

e) le modalità relative alla presentazione, da parte dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 3, inerenti agli impianti installati, e dei relativi programmi di sviluppo.

## COMUNE DI SANSEPOLCRO

Rep. n° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

### **ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO.**

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno ..... (.....) del mese di ....., presso la Residenza Municipale, in Sansepolcro, Via Matteotti 1, con la seguente scrittura privata avente, per le parti forza di legge, tra i Signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica nella sede del Comune di Sansepolcro, non in proprio ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Sansepolcro (\_\_\_\_\_), ai sensi del \_\_\_\_\_ (di seguito Concedente)

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica come sotto; non in proprio ma quale \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, al presente atto autorizzato in virtù della \_\_\_\_\_ quale \_\_\_\_\_ della predetta Società, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese presso il tribunale di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, Codice Fiscale n° \_\_\_\_\_ e Partita I.V.A. n° \_\_\_\_\_, (nel seguito "concessionario").

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### ***PREMESSO***

- che con deliberazione di G.C. \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato concesso alla società \_\_\_\_\_ il diritto di posa di una stazione radio base con relative strutture di servizio in \_\_\_\_\_
- che con il presente atto si formalizzano con la suddetta società le condizioni della concessione di cui trattasi;

#### ***ART. 1 ALLEGATI.***

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione (nel seguito "il contratto").

#### ***ART. 2 OGGETTO.***

L'amministrazione comunale di Sansepolcro, come sopra rappresentata, concede in concessione



amministrativa alla \_\_\_\_\_, che accetta. l'area (nel seguito "l'immobile"), sita nel Comune di \_\_\_\_\_ all'interno della \_\_\_\_\_ e nelle aree adiacenti, per complessivi circa mq. \_\_\_\_\_, il tutto meglio individuato con colore rosso nella planimetria che, firmata dalle parti, si allega al contratto. L'area verrà utilizzata per installare una stazione radio base di telefonia cellulare ----- attraverso la posa di \_\_\_\_\_ di idonea altezza su cui saranno ubicate le apparecchiature tecniche con annesso \_\_\_\_\_ di altezza di circa di m. \_\_\_\_\_.

Il concedente concede altresì sulla restante proprietà diritto di passo pedonale e carrabile al fine di consentire l'accesso all'impianto. Nonché autorizza la posa ed il mantenimento anche all'esterno dell'immobile, di canalizzazioni interrato/linee aeree atte a consentire il passaggio dei cavi elettrici e telefonici necessari all'alimentazione ed al funzionamento dell'impianto.

Il concedente dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'immobile da parte del concessionario, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

#### **ART. 3 DURATA.**

La concessione avrà durata per anni \_\_\_\_\_ rinnovabile tacitamente, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo disdetta di una delle due parti sei mesi prima della scadenza contrattuale prevista.

#### **ART. 4 CANONE.**

Per il periodo dall'inizio della decorrenza della concessione fino alla scadenza il canone annuo è concordato e stabilito in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Concedente, su presentazione di fattura se il Concedente ne abbia l'obbligo e con applicazione di I.V.A. se ne ricorra il caso.

In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro eventuale corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, il Concedente avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

#### **ART. 5 USO DELL'IMMOBILE.**

L'immobile sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio-telefonico (nel seguito "l'impianto"), per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni.

Le parti convengono pertanto che il diritto d'installazione e mantenimento dell'impianto è condizione essenziale per tutta la durata del contratto.

Il Concedente non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto.

La costruzione e manutenzione della struttura del palo porta antenna è di totale ed esclusivo carico del concessionario, che si obbliga altresì alla sistemazione della parte destinata al supporto dell'impianto di illuminazione pubblica secondo le direttive e le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario si assume l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di ripristino del verde pubblico, del manto stradale e di ogni e qualsiasi opera, struttura o manufatto di proprietà del concessionario che subisse manomissioni o modifiche per effetto dell'installazione della stazione radio base

Il concessionario, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso.

Sarà altresì, a suo carico l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Il Concedente, pertanto, riconosce al concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle Amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura del concessionario, che sosterrà tutte le eventuali spese relative .

Al termine della concessione dell'immobile, il concessionario provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessa dell'immobile nello stato originale.

Resta salva la titolarità dell'amministrazione comunale allo svolgimento delle operazioni di manutenzione dell'impianto di illuminazione, i cui costi sono e rimangono a suo esclusivo carico.

#### ***ART. 6 IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO.***

Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile.

Il concessionario solleva il Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della stessa. A tali fini, Il concessionario provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione che dovrà essere fornita all'amministrazione prima della stipula del presente atto .

Il concessionario riconosce all'amministrazione comunale il diritto di concedere in uso ad altri operatori di telefonia mobile, il diritto di posa di una stazione radio base utilizzando la struttura realizzata a sua cura e spese, senza eccezione o diritto alcuno, fatta salva la dimostrazione tecnica di non interferenza approvata dal concessionario stesso.

Il concessionario altresì riconosce all'amministrazione comunale il diritto di riscuotere in proprio ogni e qualsiasi canone derivante dalla concessione dell'impianto realizzato a terzi soggetti operatori, rimanendo indenne da ogni e qualsiasi spesa inerente la conduzione del manufatto e le relative spese di manutenzione da regolare secondo la libera contrattazione tra i soggetti interessati che sulla struttura troveranno ospitalità.

#### ***ART. 7 CONSEGNA E ACCESSO ALL'IMMOBILE***

Il Concedente consegna l'immobile al concessionario, il quale lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il concessionario ha il pieno e libero godimento dell'immobile nei limiti dell'uso convenuto. Il concessionario avrà facoltà di accedere all'immobile, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi, con modalità da definire tra le Parti, per effettuare, nel corso della concessione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Concedente e ai terzi.

#### ***ART. 8 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE.***

Non è ammesso il subentro nella concessione.

In deroga al comma precedente, il concedente, riconosce il diritto al concessionario di cedere la concessione solo ed esclusivamente a favore di un eventuale altro Gestore Concessionario del Servizio di Telecomunicazioni, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie del concessionario.

#### ***ART. 9 REGISTRAZIONE***

La presente concessione sarà registrato a cura del Concedente ed a spese suddivise al 50% tra le due parti.

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

#### ***ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI.***

Alla scadenza della concessione il concedente avrà facoltà di ritenere l'impianto realizzato dal concessionario pagando solo il residuo costo di ammortamento relativo al costo del palo per l'illuminazione pubblica.

Nel caso in cui non ritenga opportuno ritenere la struttura realizzata il concessionario è obbligato, a sua cura e spese, alla rimozione della struttura ed alla sistemazione del precedente palo per l'illuminazione pubblica di proprietà comunale, ripristinando la condizione iniziale del luogo e dei manufatti.

#### ***ART. 11 DECADENZA***

Nel caso in cui durante l'esercizio della concessione si verificassero delle contestazioni circa la potenza delle emissioni che superino i limiti imposti dalla legge al momento della contestazione, il concessionario, previa diffida a riportare le emissioni all'interno dei limiti consentiti, in caso di inadempimento alla diffida, potrà dichiarare la decadenza dalla concessione al fine di tutelare l'interesse e la sicurezza della pubblica incolumità, senza che il concessionario possa eccepire alcun risarcimento o danno.

**ART 12 DISCIPLINA APPLICABILE.**

Le parti si danno reciprocamente atto che alla presente concessione amministrativa non è applicabile la L. 392/78 in quanto la destinazione dell'immobile non è ricompresa tra quelle previste dall'art. 27 della legge citata e conseguentemente per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni generali in materia di concessioni amministrative .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente

Il Concessionario

Il Dirigente Ufficio Tecnico